

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 26/43/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un primo ricorso, Th. Ke. (di seguito, più brevemente, il contribuente) impugna un avviso di accertamento per l'anno 2004, con il quale gli viene contestato: di aver violato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e di non aver dichiarato il reddito di impresa e le operazioni imponibili IVA per € 102.400,00. Lamenta che l'Ufficio abbia negato l'esistenza della Equid System Ltd, affermando che la sua ditta individuale sarebbe realmente la proprietaria dei cavalli rinvenuti dalla Guardia di Finanza presso l'azienda; svolge una lunga cronistoria dei fatti che interessano la proprietà dei cavalli e sostiene che la sua azienda ha le caratteristiche dell'azienda agricola, come risulterebbe dall'attività istruttoria effettuata dall'Ufficio di Vigilanza dell'INPS. Afferma quindi l'insussistenza dei presupposti per l'imposizione, il mancato soddisfacimento dell'onere della prova, la violazione dell'art. 32 DPR 917/86 e del DM 20 aprile 2006, chiedendo la riduzione dell'accertamento per causa del principio della tassazione di tipo catastale del reddito di allevamento e l'applicazione dell'aliquota del 10%, e, in subordine, chiede che si riduca l'accertamento del reddito e del giro d'affari. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, afferma anzitutto che l'impresa ha carattere commerciale, e non agricolo; afferma poi che la società inglese risulterebbe sciolta nel gennaio 2005; nega la fondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione; rileva che poco importa la proprietà dei cavalli, essendo stata acquisita la prova che i proventi sono entrati nella disponibilità del contribuente; nega il fondamento del rilievo di mancato assolvimento dell'onere della prova; fa presente che analogo ricorso, per altro periodo di imposta, sarebbe stato rigettato dalla Commissione Provinciale di Bergamo. Con un secondo ricorso, di analogo contenuto, il contribuente chiede l'annullamento di un avviso di accertamento per il 2005. Analoghe le difese dell'Agenzia delle Entrate. Memoria del contribuente, nel procedimento instaurato col primo ricorso, che contesta le difese dell'Ufficio e, preliminarmente, chiede la riunione dei due procedimenti.

La Commissione Provinciale, riuniti i ricorsi, afferma innanzitutto che l'azienda del contribuente ha carattere squisitamente commerciale; afferma la necessità di operare una verifica delle varie riprese a tassazione ed accoglie parzialmente i ricorsi.

Propongono appello, separatamente, il contribuente e l'Ufficio.

Il contribuente denuncia: carenza del presupposto impositivo con riferimento alla rettifica di ricavi per proventi realizzati nel 2005 per l'inseminazione di un cavallo; violazione degli artt. 111, 115 e 116; carenza del presupposto impositivo con riferimento alla contestazione di omessa fatturazione della somma di € 3.000,00, pagata nel 2004 da An. Mo.; carenza del presupposto impositivo con riferimento agli accrediti eseguiti nel febbraio e luglio 2004 per complessivi € 12.000,00; violazione dell'art. 32 DPR 917/86. L'Ufficio, a sua volta, nel chiedere la riforma della sentenza, prende atto del fatto che la Commissione Provinciale ha riconosciuto la natura commerciale dell'impresa, ma afferma che l'omessa tenuta delle scritture contabili consente all'Ufficio di ricostruire i ricavi anche sulla base di presunzioni semplici e che la Cassazione afferma il diritto dell'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e di determinarlo anche con metodo induttivo, utilizzando anche presunzioni semplici, con inversione dell'onere della prova, e che la gravità delle violazioni del contribuente consente di utilizzare presunzioni anche prive di gravità, precisione e concordanza, ed analoghe considerazioni varrebbero ai fini IVA. Censura quindi la sentenza, là dove afferma che l'Ufficio abbia talvolta affermato la violazione dell'onere probatorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione provvede preliminarmente alla riunione dei procedimenti, stante l'evidente connessione soggettiva e, data l'identità delle questioni trattate, oggettiva. Ritiene poi la Commissione che l'impresa del contribuente abbia le caratteristiche dell'impresa commerciale, anziché di quella agricola, e comunque le operazioni economiche oggetto della controversia sono costituite dalla riproduzione e dall'allevamento di cavalli arabi non destinati all'impiego per uso agricolo. È giurisprudenza consolidata quella, secondo cui non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, e pertanto esula dalla disciplina dell'art. 2135 c.c., l'allevamento di cavalli che non presenti alcun collegamento con l'utilizzo del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica (Cass. 15333/2011; T.A.R. Lombardia 358/2005), mentre, in termini più generali, è stato recentemente affermato dalla Corte di Legittimità (Cass. 6853/2011) che nella nozione di impresa agricola rientra solo l'attività diretta alla coltivazione del fondo, che sia svolta con la terra e sulla terra, e purché l'organizzazione aziendale ruoti attorno al fattore terra, nonché l'attività connessa, che si inserisca nel consueto e ben delimitato ciclo dell'economia agricola, mentre ha carattere commerciale l'attività che risponda anche ad altri scopi e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola. Poiché la disciplina dell'impresa agricola riveste carattere di norma eccezionale nell'ambito della generale disciplina dell'impresa, sarebbe stato onere del contribuente quello di fornire la prova della sussistenza delle caratteristiche sopra delineate. Ma tale onere non è stato assolto.

Non essendo stata presentata la dichiarazione ed essendo stata omessa la tenuta delle scritture contabili, che la natura di impresa commerciale rendeva obbligatorie, l'Ufficio poteva, nel caso specifico, ricostruire i ricavi sulla base di presunzioni semplici, a norma dell'art. 41 del DPR 600/73, che recita: "Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione..." ed inoltre: "Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente ... sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38". Ciò ha determinato l'accertamento induttivo, effettuato anche con l'utilizzo di presunzioni semplici (Cass. 6623/2011).

Sostiene il contribuente appellante che non sussisterebbe il presupposto impositivo con riferimento alla rettifica di ricavi aventi per oggetto i proventi per l'inseminazione del cavallo WH Ju.. Afferma, a sostegno del proprio assunto, che, a seguito di informativa, inviata dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica ipotizzando l'infedele dichiarazione, il G.I.P. ha archiviato il procedimento. La circostanza è tuttavia irrilevante, ai fini della decisione, essendo il processo tributario del tutto autonomo dal procedimento penale.

Ritornando alle indagini della Guardia di Finanza, che hanno condotto all'avviso di accertamento, l'ammissibilità dell'utilizzo di presunzioni semplici ha consentito all'Ufficio di accertare la quotazione del seme dello stallone sia attraverso siti Web, sia attraverso il documento rilasciato dall'Associazione Tedesca Allevatori, quantificando i ricavi in € 87.400,00 e in € 177.500,00, rispettivamente per il 2004 e il 2005. Analoghe considerazioni valgono ai fini IVA, essendo consentito all'Ufficio, anche per questa imposta, l'utilizzo di dati comunque raccolti, quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale.

Non si può condividere l'affermazione del primo giudice, là dove scrive che i dati accertati dall'Ufficio anche per quanto riguarda le quotazioni del seme dello stallone per i due anni non sarebbero suffragati da alcun elemento probatorio. La documentazione allegata al p.v.c. e le quotazioni rilevate dai siti internet costituiscono elementi indiziari consistenti, a sostegno della pretesa dell'Ufficio. L'appello del contribuente va quindi rigettato, mentre va accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con la conferma dell'operato dell'Ufficio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione rigetta l'appello proposto dal contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna Ke. Th. alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).